

# IL DECRETO FLUSSI 2021 E LE QUOTE RISERVATE ALLA CATEGORIA EDILE



# IL DECRETO FLUSSI 2021 E LE QUOTE RISERVATE ALLA CATEGORIA EDILE

Guida per le imprese edili

11 marzo 2022

#### GLI INGRESSI DALL'ESTERO PER MOTIVI DI LAVORO

# **D.Lgs.** n. 286/98

Il "Testo Unico delle Disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" (D.lgs. n. 286/98 e s.m.) contiene le principali disposizioni normative in materia di ingresso e soggiorno per motivi di lavoro dei cittadini stranieri e le relative norme di attuazione sono state dettate con il D.P.R. n. 394/1999, modificato ed integrato dal D.P.R. n. 334/2004.

<u>L'ingresso</u> nel territorio dello Stato <u>per motivi di lavoro</u> subordinato, stagionale e non, e di lavoro autonomo, <u>è consentito solo nel rispetto delle quote massime d'ingresso annualmente stabilite dagli appositi decreti di programmazione dei flussi di ingresso</u>, salvo alcuni profili professionali per i quali è consentito l'ingresso al di fuori delle quote.

I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite, in modo articolato per qualifiche o mansioni, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sull'andamento dell'occupazione e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonché sul numero dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea iscritti nelle liste di collocamento.

# Il Decreto Flussi 2021

Nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del **17 gennaio 2022** è stato pubblicato il D. P. C. M. 2021, concernente la "Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2021", c. d. Decreto Flussi 2021.

Il Decreto flussi 2021 fissa una quota massima di ingressi pari a 69.700, di cui 42.000 riservate agli ingressi per motivi di lavoro subordinato stagionale e 27.700 riservate agli ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale e lavoro autonomo.

# Quote riservate al settore edile

Delle 27.700 quote riservate agli ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale e lavoro autonomo: **20.000** sono riservate alle assunzioni di lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'autotrasporto, **dell'edilizia** e turistico-alberghiero per cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria.

Le 20.000 quote riservate alle assunzioni di lavoro subordinato non stagionale in edilizia sono ripartite come seque:

- 17.000 per lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina. I termini per l'invio delle domande per l'assunzione di tali lavoratori sono iniziati a decorrere dal 27 gennaio scorso.
- 3.000 per lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso dell'anno 2022 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria. Per tali lavoratori, le richieste potranno essere inviate solo a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei citati accordi di cooperazione sulla Gazzetta Ufficiale

# Richiesta del nullaosta

Art. 22 D.lgs. n.286/98

Art 30-bis D.P.R. n. 394/1999 Il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, deve presentare la documentazione necessaria per la concessione del nullaosta al lavoro subordinato allo Sportello unico, scegliendo, in alternativa, tra quello della provincia di residenza ovvero quello della provincia ove ha sede legale l'impresa o quello della provincia ove avrà luogo la prestazione lavorativa.

La richiesta redatta su appositi moduli deve contenere i seguenti <u>elementi</u> essenziali:

- a) complete <u>generalità del datore di lavoro</u>, del titolare o legale rappresentante dell'impresa, la ragione sociale, la sede e l'indicazione del luogo di lavoro;
- b) nel caso di richiesta nominativa, le complete <u>generalità del</u> <u>lavoratore straniero che si intende assumere</u> comprensive della residenza all'estero e, nel caso di richiesta numerica, il numero dei lavoratori da assumere;
- c) il <u>trattamento retributivo ed assicurativo</u>, nel rispetto delle leggi vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, riportato anche sulla proposta di contratto di soggiorno;
- d) <u>l'impegno, nei confronti dello Stato, al pagamento delle spese di</u> viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza);
- e) l'impegno a *comunicare ogni variazione* concernente il rapporto di lavoro.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) <u>autocertificazione dell'iscrizione dell'impresa alla Camera di</u> <u>commercio, industria ed artigianato</u>, per le attività per le quali tale iscrizione è richiesta;
- b) <u>autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale</u> atta a comprovare, secondo la tipologia di azienda, la capacità occupazionale e reddituale del datore di lavoro;
- c) <u>la proposta di stipula di un contratto di soggiorno a tempo</u> <u>indeterminato</u>, <u>determinato</u> o stagionale, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a 20 ore settimanali

Il datore di lavoro deve specificare nella domanda se è interessato alla trasmissione del nullaosta e della proposta di contratto agli uffici consolari tramite lo Sportello unico.

La domanda deve essere presentata tramite l'apposita piattaforma online nullaostalayoro.dlci.interno.it.

Prerequisito necessario per la compilazione e l'inoltro telematico delle domande è il possesso di un'identità SPID, come illustrato con la Circolare del Ministero dell'Interno n. 3738/2018, utilizzando possibilmente, lo stesso indirizzo email usato per l'identità SPID, quale nome utente.

Si ricorda che <u>i tempi per l'invio delle domande</u> sono già iniziati<u>a decorrere dalle ore 9.00 del 27 gennaio 2022</u> per l'assunzione di lavoratori non stagionali, per i lavoratori autonomi e per le conversioni dei permessi.

<u>Il termine ultimo</u> per la presentazione delle domande, al fine della richiesta di nulla osta, *è fissato al 17 marzo 2022*.

Le domande vengono esaminate sulla base dell'ordine cronologico di presentazione.

# Modello per la richiesta

Circolare interministerial e n. 116/2022

Il modello da utilizzare per la richiesta nominativa di nullaosta per i lavoratori nel settore dell'edilizia è il Modello B2020.

Nel corso della fase di compilazione e inoltro della domanda sarà possibile usufruire del servizio di assistenza Help Desk, raggiungibile tramite un modulo di richiesta di assistenza reperibile al link "Help Desk" sull'home page dell'applicativo.

In caso di spedizione di più domande, quest'ultime verranno gestite in maniera singola in base all'ordine di compilazione.

Nell'area del singolo utente sarà possibile visualizzare l'elenco delle domande regolarmente inviate e lo stato della trattazione della pratica presso lo Sportello Unico per l'immigrazione.

Il Centro per l'impiego, entro il termine di 20 giorni dalla ricezione della richiesta, provvede a diffonderla e comunica allo Sportello unico e al datore di lavoro la disponibilità (o la non disponibilità) di lavoratori extracomunitari iscritti nelle liste di collocamento o censiti come disoccupati in cerca di occupazione.

Qualora il Centro per l'impiego comunichi allo Sportello unico e al datore di lavoro la disponibilità di lavoratori residenti sul territorio italiano, la richiesta di nullaosta relativa al lavoratore straniero rimane sospesa sino a quando il datore di lavoro comunica allo Sportello unico e, per conoscenza, al Centro per l'impiego, che intende confermare la richiesta di nullaosta.

Nel caso in cui il Centro per l'impiego non riesca ad individuare lavoratori extracomunitari iscritti nelle liste di collocamento o censiti come disoccupati in cerca di occupazione presenterà una certificazione negativa allo Sportello unico.

In presenza di quest'ultima, o su espressa conferma della richiesta di nullaosta da parte del datore di lavoro o, comunque, decorsi 20 giorni senza alcun riscontro del Centro per l'impiego, lo Sportello unico richiede al questore della stessa sede, tramite procedura telematica, la verifica della sussistenza o meno, nei confronti del lavoratore straniero, di motivi ostativi all'ingresso ed al soggiorno nel territorio dello Stato.

Il questore verifica altresì la sussistenza di motivi ostativi nei confronti del datore di lavoro ed esprime parere contrario al rilascio del nullaosta qualora il datore di lavoro risulti denunciato per uno dei reati previsti dal testo unico (cfr. impedimenti al rilascio del nulla osta al lavoro subordinato e revoca), ovvero per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell'interessato, ovvero risulti sia stata applicata nei suoi confronti una misura di prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione.

Lo Sportello unico acquisisce dalle Direzioni territoriali del lavoro, tramite procedura telematica, la verifica dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati annualmente dal Decreto flussi.

In assenza di motivi ostativi, lo Sportello unico provvede alla convocazione del datore di

lavoro per il rilascio del nulla osta, la cui <u>validità è di sei mesi dalla data</u> del rilascio stesso.

Il datore di lavoro deve informare il lavoratore straniero dell'avvenuto rilascio del nullaosta, al fine di consentirgli di richiedere il visto d'ingresso alla rappresentanza diplomatica o consolare competente, entro i termini di validità del nullaosta (6 mesi).

La rappresentanza diplomatica o consolare, alla quale sia pervenuta la suddetta documentazione su richiesta del datore, comunica allo straniero la proposta di contratto di soggiorno per lavoro e rilascia il visto d'ingresso, comprensivo del codice fiscale, entro 30 giorni dalla data di richiesta del visto da parte dell'interessato, dandone comunicazione, per via telematica, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'INPS ed all'INAIL.

Lo straniero viene informato dell'obbligo di presentazione allo Sportello unico, entro 8 giorni dall'ingresso in Italia.

# L'ingresso in Italia

Art 35 D.P.R. n. 394/1999 Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, il lavoratore straniero si reca presso lo Sportello unico competente che, a seguito di verifica del visto rilasciato dall'autorità consolare e dei dati anagrafici del lavoratore straniero, consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale.

Nello stesso termine, il lavoratore straniero, previa esibizione di un titolo idoneo a comprovare l'effettiva disponibilità dell'alloggio, della richiesta di certificazione d'idoneità alloggiativa, nonché della dichiarazione di impegno al pagamento delle spese di viaggio da parte del datore di lavoro, sottoscrive il contratto di soggiorno per lavoro, senza apporre modifiche o condizioni allo stesso, che viene conservato presso lo Sportello medesimo.

Lo sportello unico trasmetterà la copia del contratto al datore di lavoro, nonché al Centro per l'impiego e all'autorità consolare competente.

# Contratto di soggiorno per lavoro subordinato

Ai fini del rilascio del nullaosta, tra gli adempimenti del datore di lavoro si ricorda la "stipula di un contratto di soggiorno a tempo indeterminato, determinato o stagionale, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a 20 ore settimanali".

#### Contenuto

### Art. 5 bis D.lgs. n. 286/98

Il datore di lavoro è tenuto ad inserire nella proposta di contratto di soggiorno:

- a) La garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore;
- L'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza.

#### **Firma**

Il datore di lavoro firma il contratto di soggiorno in seguito alla convocazione da parte dello Sportello unico per il rilascio del nullaosta.

### Art. 31 del dpr 394/99

Il lavoratore firma il contratto di soggiorno entro 8 giorni dal suo ingresso in Italia.

#### Art. 35 del dpr 394/99

In seguito alla stipula del contratto di soggiorno viene rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, la cui durata è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:

Art. 5, D.lgs. n. 286/98

- La durata di 1 anno per un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- La durata di 2 anni per un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il permesso di soggiorno viene rilasciato entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

In attesa del rilascio del permesso di soggiorno (60 giorni), il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio nazionale e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa.

L'attività di lavoro può svolgersi alle seguenti condizioni:

- a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno;
- b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio del permesso.

In caso di licenziamento D.P.R. n. 394/1999 Qualora il lavoratore straniero perda il posto di lavoro, ai sensi della normativa in vigore in materia di <u>licenziamenti collettivi</u>, il datore di lavoro deve darne comunicazione allo Sportello unico e al Centro per l'impiego competenti <u>entro 5 giorni dalla data di licenziamento</u>. Il Centro per l'impiego procede, in presenza delle condizioni richieste dalla relativa disciplina generale. all'iscrizione dello straniero nelle liste di mobilità.

Anche qualora il licenziamento sia disposto ai sensi della normativa in vigore per il <u>licenziamento individuale</u>, ovvero in caso di dimissioni, il datore di lavoro deve darne <u>comunicazione entro 5 giorni</u> allo Sportello unico e al Centro per l'impiego competenti.

Impedimenti al rilascio del nulla osta al lavoro subordinato e revoca Art. 22 D.lgs. n. 286/98

Sono previsti casi in cui il nulla osta al lavoro subordinato non può essere rilasciato, ossia quando il datore di lavoro risulta condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, per:

- a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
- b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
- l'occupazione alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero con permesso scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo, permesso revocato o annullato.

Inoltre, è prevista un'ulteriore ipotesi che impedisce il rilascio del nullaosta, ossia quando i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo Sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di 8 giorni, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore.

Il nullaosta, una volta rilasciato, può essere revocato per le medesime ipotesi sopra richiamate.